

OGGETTO: Circolare 2.2012

Seregno, lì 30 gennaio 2012

LE COMPENSAZIONI IVA 2012

Si espongono di seguito le principali norme che regolano l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA maturati nell'anno 2011 per importi superiori ad euro 10.000.

Premessa

In presenza di un credito di imposta risultante da una dichiarazione fiscale, il contribuente ha tre possibilità:

- 1) la "compensazione orizzontale" e cioè l'utilizzo del credito di imposta a compensazione di altri debiti fiscali o contributivi;
- 2) la "compensazione verticale" e cioè il rinvio a nuovo che consente di utilizzare il credito nell'ambito dello stesso tributo e della medesima dichiarazione. Questa procedura si adotta nell'IVA, in quanto tale imposta viene liquidata mensilmente o al massimo trimestralmente;
- 3) la richiesta di rimborso.

È bene precisare che:

- il limite di 10.000 euro si riferisce all'anno di maturazione del credito (e non di utilizzo dello stesso).
Per i crediti maturati nell'anno 2011 ci sono in particolare due distinte soglie per compensazione libera: (i) compensazione riferita al credito annuale (6099/2011); (ii) compensazione determinata dalla somma dei crediti trimestrali (6036/2011, 6037/2011 e 6038/2011). E' invece irrilevante l'anno in cui questo credito viene utilizzato.
Quindi un contribuente che ha evidenziato nell'anno 2011 per l'anno d'imposta 2010 un credito riportato a nuovo, compensato solo in parte nell'anno 2011, può scegliere: (i) continuare a compensare il residuo credito 6099/2010 fino al momento in cui presenteranno la dichiarazione IVA 2012 per l'anno 2011 (se presentata con visto di conformità o con la limitazione di 15.000 euro senza il suddetto visto); (ii) inserire il residuo credito disponibile nella dichiarazione IVA 2012 per l'anno 2011. In questo caso la compensazione è soggetta ai vincoli descritti in seguito;
- le compensazioni orizzontali e i rimborsi con conto fiscale sono soggetti al limite di 516.456,90 euro (un milione per i subappaltatori a determinate condizioni) per tutte le compensazioni ed i rimborsi effettuati nell'anno solare;

Compensazione vietata

La prima verifica riguarda la presenza di situazioni che inibiscono la compensazione.

Debiti per imposte erariali – E' vietato compensare crediti erariali nel modello F24 in presenza di debiti per imposte erariali e accessori, iscritti a ruolo e scaduti, per importi superiori a 1.500 euro. Con l'introduzione dell'accertamento esecutivo, la disposizione vale anche per i debiti scaduti risultanti da questi atti impositivi emessi dal 1° ottobre 2011.

In presenza di debiti non pagati per oltre 1.500 euro, il divieto di compensazione è assoluto: il contribuente non può compensare alcun importo, pur in presenza di crediti superiori al debito scaduto, se non dopo aver saldato quest'ultimo. La violazione della norma è punita con una sanzione pari al 50% dell'importo del debito non pagato, con un limite pari all'ammontare indebitamente compensato.

Esempio: ruolo scaduto di 50.000 euro, una compensazione in F24 pari a 10.000 euro comporta una sanzione pari a 10.000 euro, in quanto inferiore al 50% di 50.000.

Il divieto non opera invece per le cosiddette compensazioni verticali (ad esempio, IVA con IVA) ancorché vengano esposte nel modello F24.

Le società non operative - La compensazione del credito IVA è inibita alle società non operative (art. 30, comma 4, legge 724/94). La norma si applica con riferimento al credito che emerge dalla dichiarazione IVA relativa all'anno in cui la società è qualificata come "di comodo", anche se formato da eccedenze riportate a nuovo da anni precedenti (risoluzione 225/E/2007).

Con riferimento alla "compensazione orizzontale", possiamo distinguere 3 categorie:

Eccedenze di crediti IVA fino ad un massimo di euro 10.000 annui

Fino al limite di euro 10.000 la compensazione può effettuarsi liberamente a partire dal 1° Gennaio 2012 anche se la relativa dichiarazione IVA verrà presentata successivamente e senza la necessità di richiedere alcun visto. Per queste compensazioni è possibile servirsi dei canali bancari (Home/Remote banking) anche se l'Agenzia delle Entrate raccomanda l'utilizzo del proprio canale telematico (Entratel o Fisconline) anche per questi crediti sotto soglia.

Eccedenze di crediti IVA superiori ad euro 10.000 annui (ma inferiori ad euro 15.000)

In questa ipotesi occorre predisporre la dichiarazione IVA annuale. La compensazione del credito annuale o trimestrale per importi superiori ad euro 10.000 annui può infatti essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA (ovvero modello TR trimestrale) da cui il credito emerge senza bisogno di presentazione della comunicazione dei dati IVA.

Si può quindi ipotizzare il seguente iter temporale:

- per i mesi di Gennaio e Febbraio potrà essere utilizzato in compensazione un credito IVA non eccedente l'importo di euro 10.000 e potrà essere utilizzato il sistema Home/Remote banking (precisazione contenuta nella circolare 1/E del 15-1-2010);
- presentazione dichiarazione IVA autonoma entro il mese di Febbraio 2012;
- il credito IVA risultante dalla dichiarazione (ovvero dal modello TR trimestrale) può essere utilizzato in compensazione a partire dal 16 marzo 2012 per la parte eccedente euro 10.000 fino al limite dei 15.000;
- i modelli F24 relativi alle compensazioni IVA devono essere presentati esclusivamente per il tramite dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (servizi Entratel o Fisconline), il che esclude la possibilità di utilizzare il canale bancario tramite sistemi di Home/Remote banking.

Eccedenze di crediti IVA superiori ad euro 15.000 annui

Per coloro che sono intenzionati ad utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori ad euro 15.000 annui si dovrà procedere all'applicazione del visto di conformità alla dichiarazione IVA seguendo questo ipotetico iter:

- per i mesi di Gennaio e Febbraio potrà essere utilizzato in compensazione un credito IVA non eccedente l'importo di euro 10.000 e potrà essere utilizzato il sistema di Home/Remote banking (precisazione contenuta nella circolare 1/E del 15-1-2010);
- possono effettuare la compensazione del credito annuale (o trimestrale) solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA in forma autonoma (ovvero modello TR trimestrale) da cui il credito emerge. Il credito IVA risultante dalla dichiarazione può essere utilizzato in compensazione a partire dal 16 marzo 2012 per la parte eccedente euro 10.000 fino al limite dei 15.000 ed inoltre sono esonerati dalla presentazione della comunicazione dei dati IVA;

- per la parte eccedente i 15.000 euro sono tenuti a richiedere l'apposizione del visto di conformità relativamente alla dichiarazione IVA annuale autonoma;
- i modelli F24 relativi alle compensazioni IVA devono essere presentati esclusivamente per il tramite dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (servizi Entratel o Fisconline), il che esclude la possibilità di utilizzare il canale bancario tramite sistemi di Home/Remote banking.

Note e precisazioni

Anche per i crediti infrannuali è possibile effettuare la compensazione di importo inferiore al tetto di 10.000 euro senza attendere il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza, mentre è necessario rispettare tale condizione per compensare gli importi eccedenti.

Il tetto di 10.000 euro riguarda i crediti complessivi dei 3 trimestri.

Per i crediti IVA infrannuali, anche se gli importi compensabili con il Mod. F24 superano il limite di 15.000 euro, non occorre alcun visto di conformità.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti

Studio Associato Contrino

Riferimenti normativi

Compensazioni Iva – Art. 10 D.L. n. 1-7-2009 n. 78 conv. Legge 3 agosto 2009 n. 102

Debiti per imposte erariali – Art. 31 D.L. 31-05-2010 n. 78 conv. Legge 30-07-2011 n. 122

Soc. non operative – Art. 30 c. 4 Legge 1994 n. 724